PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE, AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DI AUSILI PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA DI CUI AL D.P.C.M. 12 GENNAIO 2017, OCCORRENTI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE BASILICATA

SIMOG n. 6925706

Allegato 6



SOMMARIO

Definizioni	ed acronimi	3
Art. 1.	Oggetto dell'appalto	3
Art. 2.	Durata della fornitura	3
Art. 3.	Stipula del contratto	3
Art. 4.	Spese contrattuali ed oneri diversi	4
Art. 5.	Verifica di conformità	4
Art. 6.	Periodo di prova	4
Art. 7.	Aggiornamenti tecnologici	4
Art. 8.	Controllo sulla esecuzione del contratto	5
Art. 9.	Obblighi della Ditta Aggiudicatrice	5
Art. 10.	Garanzia dei prodotti	6
Art. 11.	Revisione dei prezzi	6
Art. 12.	Acquisti sul libero mercato	6
Art. 13.	Personale adibito alla consegna e responsabilità civile	6
Art. 14.	Modalità di pagamento	7
Art. 15.	Sicurezza	8
Art. 16.	Inadempienze e penalità	9
Art. 17.	Risoluzione del contratto	10
Art. 18.	Vicende soggettive dell'esecutore del contratto	11
Art. 19.	Trattamento dei dati personali degli assistiti	12
Art. 20.	Controversie – Foro competente	12
Art. 21.	Divieto di cessione del contratto e subappalto	12
Art. 22.	Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 23.	Norme di rinvio	12



STAZIONE UNICA APPALTANTE

DEFINIZIONI ED ACRONIMI

Nel testo del presente documento valgono le seguenti definizioni:

- per AS o Azienda Sanitaria: s'intendono indifferentemente le Aziende Sanitarie Locali della Regione Basilicata: Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) e Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM);
- per DA (DITTA AGGIUDICATRICE) s'intende l'operatore economico aggiudicatario della fornitura;
- per Stazione Appaltante o SA, il Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB):
- per CODICE si intende il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.
- per AUSILIO s'intende il dispositivo erogabile all'assistito avente diritto ai sensi del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e della DGR di Basilicata n. 755/2014 e n. 452/2016.

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale disciplina il contratto per la fornitura, in regime di somministrazione domiciliare – inteso come abitazione ovvero presidio residenziale - di ausili per prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale inclusi negli allegati 2 e 5 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, nelle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 755 del 24 giugno 2014 e n. 452 del 29 aprile 2016, occorrenti per le Aziende Sanitarie Locali della Regione Basilicata, comprensiva di servizi accessori come descritto in dettaglio nel Capitolato tecnico.

Art. 2. DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura avrà durata di 4 (quattro) anni a partire dalla sottoscrizione del contratto che interverrà da parte di ciascuna AS, successivamente al recepimento degli esiti di gara.

Art. 3. STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.32 comma7 del Codice l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti dalla lex di gara.

Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall'esame della documentazione risultasse che la DA non sia in possesso dei requisiti per l'esecuzione del servizio, la SA disporrà la revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto, da stipularsi ai sensi, nei tempi e nelle forme previsti all'art. 32 del Codice, sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà registrato a cura della DA.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale:

- l'offerta aggiudicata;
- la cauzione definitiva;
- il disciplinare di gara;
- il capitolato tecnico;
- la polizza RCVT a copertura di possibili danni a persone e/o cose nel corso di esecuzione del contratto:
- ogni altro documento non espressamente richiamato, ma occorrente alla regolare esecuzione del contratto.

Pag. 3 di 12



Art. 4. Spese contrattuali ed oneri diversi

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico della DA.

Art. 5. VERIFICA DI CONFORMITÀ

La conformità del servizio oggetto del contratto è verificata dall'AS nel rispetto dell'art. 102 del Codice. Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dalla AS. La DA dovrà fornire, su richiesta della AS, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica. Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di verifica serviranno alla AS ed alla DA, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future modifiche e regolazioni apportate agli ausili.

La DA dovrà fornire copia alla AS, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.

Qualora, in sede di verifica, i dispositivi non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, non verranno accettati e la AS ne richiederà la sollecita sostituzione. I dispositivi non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla DA.

La regolare verifica del servizio non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica stessa, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dall'AS ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate. In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della AS, fa egualmente stato contro di essa.

Art. 6. PERIODO DI PROVA

L'AS effettuerà un congruo periodo di prova di durata pari a 3 mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio, al fine di effettuare le valutazioni di merito in relazione alla rispondenza del servizio alle prescrizioni di gara ed all'offerta aggiudicata e, in caso negativo, potrà dare luogo alla risoluzione unilaterale e motivata del contratto.

In tale eventualità alla DA spetterà il solo corrispettivo del lavoro eseguito decurtato dell'importo di eventuali penali applicate, con esclusione di qualsiasi indennizzo o rimborso.

Art. 7. AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI

Qualora, in corso di vigenza del contratto, la DA dovesse porre in commercio nuovi prodotti sostitutivi, analoghi a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, potrà immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità dei prodotti conferiti, **previo parere** favorevole della AS.

La DA, preliminarmente alla sostituzione del prodotto aggiornato, è tenuta a dare comunicazione all'AS degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni intervenute in ordine alle caratteristiche dei prodotti mediante opportuna documentazione certificata equivalente a quella richiesta nell'articolo inerente l'offerta tecnica presente nel Disciplinare di gara.

Pag. 4 di 12



Art. 8. Controllo sulla esecuzione del contratto

L'AS eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, l'AS non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la DA ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Il controllo quali-quantitativo sarà effettuato dagli incaricati dell'AS. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la DA dal rispondere ad eventuali contestazioni che potranno insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

All'atto della consegna potranno essere prelevati a cura degli incaricati dell'AS campioni degli ausili forniti, al fine di verificare la rispondenza qualitativa da effettuarsi presso i Servizi Tecnico-sanitari dell'AS o presso laboratori specializzati scelti dall'AS. Qualora a seguito di tali accertamenti risultasse che gli ausili consegnati non sono rispondenti ai requisiti richiesti, la fornitura non sarà accettata, e le spese delle analisi effettuate saranno addebitate alla DA, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Capitolato speciale.

I controlli e le verifiche qualitative, nonché le eventuali analisi, potranno essere disposti anche dopo la consegna ed accettazione degli ausili.

L'accettazione degli ausili non solleva la DA dalla responsabilità in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. In ogni caso la DA sarà ritenuta direttamente responsabile per qualsiasi danno causato da ausili forniti agli assistiti per causa da imputare all'ausilio stesso.

Gli ausili consegnati dovranno corrispondere per quantità e qualità a quanto richiesto dall'AS che avrà inoltrato l'ordine.

Se la fornitura risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore o di condizioni diverse da quelle stabilite o se, per qualunque causa, fosse inaccettabile, la DA sarà tenuta a ritirarla a sue spese, con obbligo di restituirla entro 24 ore nel genere corrispondente, nella qualità e nella quantità richieste, salvo il risarcimento di eventuali danni.

Mancando o ritardando la DA ad uniformarsi a tale obbligo, l'AS si riterrà autorizzata a provvedere altrove, addebitando alla DA il maggior prezzo ed ogni altra spesa o danno in sede di liquidazione delle relative fatture o incamerando il deposito cauzionale.

Eguale procedura sarà eseguita per gli ausili richiesti e non consegnati nei tempi previsti e concordati.

Art. 9. OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATRICE

Sono a carico della DA, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente articolo, nonché di ogni attività e fornitura che si rendessero necessarie per l'attivazione degli stessi o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

La DA si obbliga:

 ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, secondo le condizioni, le modalità e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e negli allegati al

Pag. 5 di 12



disciplinare di gara;

- ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate;
- a mantenere indenne l'Azienda Sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Art. 10. GARANZIA DEI PRODOTTI

I prodotti usati per fabbricare gli ausili offerti e gli ausili medesimi, dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in Italia in materia, nonché alle Direttive CE applicabili.

La DA garantisce gli ausili da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, fino al termine di scadenza indicato sulle singole confezioni.

La DA è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, sia dipendenti da vizi di fabbricazione-confezionamento o da difetti dei materiali impiegati, sia quelli dipendenti da cattiva conservazione da parte della DA o da altri inconvenienti imputabili alla medesima.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 9, gli ausili forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel presente capitolato, nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, la DA sarà obbligata a sostituirli gratuitamente entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale, nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni.

Art. 11. REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo della fornitura di ciascun ausilio sarà quello risultante dalla gara, e resterà fisso ed invariabile per tutto il periodo cui si riferisce la fornitura.

Il prezzo si intende comprensivo delle spese di confezionamento, imballaggio, trasporto franco luogo indicato per la consegna, facchinaggio e di ogni altra spesa accessoria, ad esclusione dell'IVA.

L'eventuale revisione prezzi, richiesta dalla DA, potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità indicate nel disposto di cui all'art. 106 del Codice.

Art. 12. ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO

E' facoltà dell'AS provvedere ad acquisti liberi sul mercato degli ausili di cui a presente capitolato, ove non fossero nella tempestiva disponibilità della DA, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso la DA se ne assumerà l'onere della maggiore spesa.

Art. 13. Personale adibito alla consegna e responsabilità civile

La DA, per la consegna a domicilio degli ausili, dovrà garantire di avvalersi di personale in regola con gli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia.

L'AS è esonerata da ogni responsabilità civile per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della DA in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto.

Pag. 6 di 12



La DA è, altresì, direttamente responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno agli assistiti e/o a cose che possa derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, e sia imputabile ad essa o ai suoi dipendenti, e dei quali sia chiamata a rispondere l'AS, che s'intende sollevata e indenne da ogni pretesa. Ferie, sospensioni, scioperi non debbono creare disagio all'utenza.

Per eseguire le prestazioni contrattuali la DA si avvarrà sotto la sua diretta responsabilità di proprio personale in possesso della necessaria qualifica professionale.

È richiesto alla DA di impiegare personale di sicura professionalità, impegnandosi a sostituire, a richiesta o su propria iniziativa, quegli elementi che siano motivo di lamentele. Il personale addetto, che dipende ad ogni effetto direttamente dalla DA, deve essere capace e fisicamente valido, di età non inferiore ai 18 anni, e deve mantenere in servizio un contegno decoroso e irreprensibile e un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza.

La DA si impegna, con l'accettazione del presente documento, all'assunzione e all'osservanza di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché al rispetto della retribuzione e di quanto previsto nei Contratti Collettivi di categoria, nonché all'osservanza degli accordi integrativi decentrati.

La DA si impegna al rispetto del mantenimento del livello di occupazione ai sensi della vigente normativa in materia. L'AS si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli opportuni accertamenti al fine di assicurarsi che la DA osservi le prescrizioni suddette.

Il personale impiegato dalla DA non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dall'AS, dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali previste nella documentazione di gara.

La DA deve vigilare affinché il proprio personale durante l'espletamento del servizio:

- vesta decentemente e sia munito di cartellino di riconoscimento con le indicazioni previste dall'art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- agisca in ogni situazione con la diligenza professionale del caso;
- segnali subito, al proprio responsabile, le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.

La DA è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente documento.

La DA è obbligata a rispettare il C.C.N.L. vigente relativamente alle categorie di lavoratori impiegate e dovrà sollevare le AS da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni e responsabilità verso terzi.

La DA dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro.

Le AS si riservano la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterranno opportuni.

Art. 14. MODALITÀ DI PAGAMENTO

La DA dovrà produrre, con cadenza mensile posticipata, una fattura relativa alle attività contrattuali svolte nel periodo di riferimento. La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa all'AS.

La fatturazione dovrà contenere esplicito riferimento all'ordinativo di fornitura emesso dell'AS, ed ai documenti di trasporto merci o documento analogo, in applicazione dei prezzi contrattuali offerti in sede di

Pag. 7 di 12



gara, e dovranno essere accompagnate da eventuali note di accredito relative ai resi e/o penali. Le fatture dovranno essere intestate alle singole AS, secondo i rispettivi ordinativi.

Nel caso di pagamento di prestazioni relative al servizio di gestione manutentiva o sanificazione sarà obbligatorio riportare in fattura, oltre al codice identificativo ISO, il numero di inventario degli ausili gestiti.

I quantitativi degli ausili ammessi a fatturazione e pagamento saranno esclusivamente quelli accertati all'atto delle singole consegne ed accettati presso il domicilio dell'assistito, secondo le modalità stabilite nei precedenti articoli del presente capitolato. Per gli ausili soggetti al collaudo, il pagamento avverrà dopo l'esito positivo dello stesso.

Resta inteso che l'emissione delle fatture da parte della DA dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e da tutta la legislazione vigente in materia di fatturazione elettronica.

Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'AS. Il mandato di pagamento della relativa fattura avverrà secondo la procedura di seguito riportata:

- Rendicontazione, da parte del responsabile dell'esecuzione del contratto, delle prestazioni effettivamente eseguite.
- Computo delle eventuali penali da applicare.
- Comunicazione motivata alla DA dell'applicazione delle penalità.
- Emissione da parte della DA della fattura mensile, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
- Pagamento entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura, salvo diverso accordo tra le parti.

L'AS, si riserva, comunque, di procedere, anche per le mensilità pregresse e già liquidate e comunque quando tali dati saranno resi disponibili, ad ulteriori verifiche in ordine alle effettive prestazioni eseguite dalla DA con riserva, al riguardo, di rideterminazione di importi a credito o a debito da imputare a conguaglio nella mensilità successiva.

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'AS dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. L'AS declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'AS del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 15. SICUREZZA

In considerazione della natura delle attività oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto, come meglio specificato nell'Art. 3. del capitolato tecnico di cui all'Allegato 5 alla documentazione di gara.

Pertanto l'importo degli oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenze connessi all'attuazione del contratto oggetto della presente procedura è pari a zero.

Pag. 8 di 12



Art. 16. INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'AS contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di contro deduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, mediante determinazione dal Responsabile della Struttura interessata.

In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dalla DA, e delle ragioni per le quali l'AS ritiene di disattenderle.

L'AS, a tutela della qualità della fornitura, dei tempi di consegna, del servizio di gestione manutentiva degli ausili ricondizionati, di tutti i servizi descritti nel capitolato tecnico e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della DA, le quali devono pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Qualora la violazione risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Si riportano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, un elenco di inadempienze che determinano l'applicazione di sanzioni economiche:

Non rispetto delle prescrizioni del capitolato speciale e, in particolare:

ritardo nella consegna di nuovi ausili	€ 200,00
fornitura di ausili non conformi ai requisiti richiesti	€ 500,00
ritardo nell'esecuzione dell'intervento di riciclo dell'ausilio, salvo cause di forza maggiore documentabili	€ 200,00
mancata o incompleta sanificazione delle attrezzature	€ 300,00
mancato o parziale collaudo/prova/messa in funzione	€ 300,00
ritardo nella manutenzione full-risk	€ 200,00.
inadempimento agli obblighi assunti nel contratto di gravità variabile	da €200,00 a € 500,00

Successivamente in applicazione del predetto principio della progressione economica, la seconda penalità comminata sarà di importo doppio alla prima, la terza di importo triplo, e così via.

Resta precisato che eventuali inadempimenti, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitati al tempo strettamente necessario per la adozione degli opportuni provvedimenti.

L'applicazione delle penali, una volta esaminate le eventuali controdeduzioni, sarà comunicata alla DA a mezzo lettera raccomandata. La DA, conseguentemente, dovrà emettere nota di accredito per un importo corrispondente alle penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture.

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze, l'AS avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla DA, ponendo a carico della stessa le spese e danni conseguenti, senza eccezione.

Pag. 9 di 12



Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

Art. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo il disposto di cui all'Art. 2 del presente capitolato, ciascuna singola AS potrà procedere di diritto (ipso jure) ex art. 1456 C.C. alla risoluzione del contratto mediante provvedimento motivato e previa comunicazione del relativo procedimento ed in conformità di quanto previsto dall'art.108 del Codice, nei seguenti casi:

- a. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo;
- b. in caso di frode, di violazioni di legge, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c. sospensione della fornitura per fatto della DA;
- d. recidiva nel somministrare ausili qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti;
- e. recidiva nei ritardi delle consegne;
- f. recidiva per mancata sostituzione;
- g. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal presente capitolato, e sia riscontrata un'ulteriore inadempienza;
- h. in caso di violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- i. qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'AS non consentano la prosecuzione totale o parziale della fornitura;
- j. per motivate esigenze di pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto l'AS procederà mediante semplice dichiarazione intimata anche a mezzo fax all'incameramento del deposito cauzionale a titolo di penalità e di indennizzo, fatte comunque salve l'azione per il risarcimento dell'eventuale danno e di ogni altra azione che l'AS ritenesse intraprendere a tutela dei propri interessi.

I danni e le spese conseguenti a tale risoluzione saranno a carico della DA. Allo scopo l'AS potrà rivalersi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In caso di risoluzione l'AS affiderà ad altra DA la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente capitolato speciale.

L'AS si riserva, inoltre, la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi alla DA con raccomandata A.R. almeno 60 giorni consecutivi prima, nei seguenti casi:

- conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati
 tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 36 del D.p.R. 252/1998. A tale
 scopo, durante il periodo di validità del contratto, la DA è obbligata a comunicare all'AS le variazioni
 intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o
 componenti l'organi di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al
 Registro delle Imprese con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle
 variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, la DA non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali

Pag. 10 di 12



pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

L'AS si riserva, altresì, il diritto di recedere dal contratto anche prima della sua naturale scadenza, nell'ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria in relazione ad eventuali ricorsi presentati. Per tale fatto la DA rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa di risarcimento nei confronti dell'AS.

Art. 18. VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
 - i. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - ii. comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
 - i. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - ii. la modifica non altera la natura generale del contratto;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
 - i. una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
 - ii. all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
 - iii. nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Pag. 11 di 12



Art. 19. Trattamento dei dati personali degli assistiti

La DA è tenuta alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", per i dati degli assistiti destinatari del presente appalto dei quali entrerà in possesso.

Art. 20. Controversie – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente fornitura relativa ai rapporti tra la DA e l'AS, organo competente in via esclusiva è il Foro del luogo ove ha sede l'AS Locale interessata.

Art. 21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del Codice.

L'AS provvederà a corrispondere gli importi della fornitura/servizi subappaltati esclusivamente alla DA aggiudicataria.

Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto dell'AS.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la DA aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l'AS, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del capitolato di gara compiute dal subappaltatore.

In tale ipotesi l'AS può procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La DA il subappaltatore ed i sub-contraenti devono assicurare, nei rispettivi rapporti contrattuali e nei rapporti verso l'AS, il rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'AS non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.

L'AS procederà mediante una semplice dichiarazione, alla risoluzione del contratto nel caso di violazione da parte della DA della normativa relativa alla tracciabilità del flussi finanziari di cui alla normativa anzidetta.

Art. 23. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel disciplinare di gara, nel presente capitolato speciale e nel capitolato tecnico, si fa espresso richiamo all'osservanza del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, DM 24/12/2015, D.G.R. n. 755 del 2014, D.G.R. n. 452 del 29 aprile 2016, alle norme del Codice, alle norme del Codice Civile ed alle norme che regolano le forniture pubbliche di beni e servizi.

Pag. 12 di 12